

Pubblicato il 01/03/2019

N. 00210/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00089/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 89 del 2019, proposto da

., rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Pavanetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comando Legione Carabinieri Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Bologna, via Guido Reni, 4;

per l'annullamento

1) del provvedimento Determinazione 286/11-2018 di prot. del 30.11.2018, emesso dalla Legione Carabinieri Emilia Romagna – Comando Provinciale di Forlì e Cesena, notificato al Sig. Mar. Ord. . il giorno 4 Dicembre 2018, nella parte in cui veniva rigettato il suo ricorso gerarchico del 24.10.2018 avverso la sanzione disciplinate di Corpo del RIMPROVERO comminatagli in data 20.09.2018 e notificatagli il successivo

25.9.2018.

2) del provvedimento disciplinare n.128/7-2018 di prot. del 20.9.2018 notificato il successivo 25.9.2018 con cui il Comandante della Compagnia di Cesenatico infliggeva al Mar. Ord. _____, la sanzione disciplinare del rimprovero per l'infrazione commessa il 9.7.2018;

3) del provvedimento di contestazione degli addebiti e avvio del procedimento datato 20.7.2018 prot. 128-1/2018;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comando Legione Carabinieri Emilia Romagna;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2019 il dott. Marco Morgantini e uditi per le parti i difensori Matteo Pavanetto e Diana Cairo;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

L'amministrazione riferisce in punto di fatto quanto segue:

""1. Il 9 luglio 2018, in Savignano sul Rubicone (FC), il Luogotenente M. _____, in servizio presso la Sezione di P.G. - Aliquota CC. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Forlì, libero dal servizio, si accorgeva di una lite in corso tra un ragazzo ed una ragazza e, dopo essersi qualificato, considerato che il ragazzo aveva percosso la giovane, lo invitava ad attendere l'arrivo della pattuglia dell'Arma in servizio di perlustrazione (che lo stesso provvedeva a far intervenire per il tramite della Centrale Operativa della Compagnia CC di Cesenatico). Nel frangente, il giovane spiegava al Lgt. M. _____ che poco prima aveva avuto una discussione con la sua ragazza (in stato interessante) con la quale conviveva da circa 10 mesi ed a seguito della stessa

si era innervosito e l'aveva picchiata.

Intervenuta la pattuglia capeggiata dal M.O. _____, i due giovani venivano identificati e la ragazza riferiva al Lgt. M _____ che non intendeva sporgere denuncia-querela per i fatti occorsi e che comunque era sua intenzione interrompere la relazione con il giovane. La stessa, che confermava il suo stato di gravidanza, veniva successivamente accompagnata a mezzo di autambulanza presso il pronto soccorso dell'Ospedale Civile di Cesena, mentre il ragazzo veniva accompagnato presso la Stazione di Savignano sul Rubicone per gli accertamenti del caso.

2. Il 12 luglio 2018 perveniva a questo Comando per il tramite della Sezione di Polizia Giudiziaria - Al. CC - della locale Procura della Repubblica, una relazione di servizio redatta dal citato Lgt. M _____, il quale riferiva che nello svolgersi degli avvenimenti sopra meglio esplicitati, il Mar. Ord. _____ aveva assunto nei suoi confronti un atteggiamento polemico, irrispettoso e poco consono alla gerarchia militare, sminuendo il suo attuale incarico in seno alla Sezione di P.G., oltre alla sua maggiore anzianità militare, nonché disapprovando le indicazioni, fornite dallo stesso, circa la procedura da adottare nelle fasi dell'intervento. Tale relazione di servizio veniva inviata in pari data al Comandante della Compagnia CC di Cesenatico, affinché valutasse, nella competenza, l'eventuale sussistenza di mancanze disciplinarmente sanzionabili.

3. Il Comandante della Compagnia di Cesenatico, tenuto conto delle prescrizioni contenute nel Capitolo primo - Sez. I - paragrafo 5 della Guida tecnica "Procedure disciplinari" 5^a edizioni - anno 2016 del Ministero della Difesa, ove viene affermato che: "le sanzioni disciplinari di corpo, quale espressione dello jus corrigendi normativamente attribuito al Superiore gerarchico, svolgono una funzione educativa e correttiva della condotta del militare manchevole omissis", contestava al Mar. Ord. _____ il seguente addebito: Il giorno 09.07.2018 il Lgt. M _____, in servizio presso la Sezione di P.G. - Aliquota CC della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Forlì, libero dal

servizio, in Savignano sul Rubicone (FC), si accorgeva di una lite in corso tra un ragazzo ed una ragazza e, dopo essersi qualificato, considerato che il ragazzo aveva percosso la giovane, lo invitava ad attendere l'arrivo della pattuglia dell'Arma in servizio di perlustrazione (che lo stesso provvedeva a far intervenire per il tramite della dipendente Centrale Operativa). Nel frangente il giovane spiegava al Lgt. M _____ che poco prima aveva avuto una discussione con la ragazza (in stato interessante), con la quale convive da circa 10 mesi ed a seguito della stessa si era innervosito e l'aveva picchiata.

Intervenuta la pattuglia da Lei capeggiata, i due giovani venivano identificati e la ragazza riferiva al Lgt. M _____ che non intendeva sporgere denuncia-quercia per i/atti occorsi e che comunque era sua intenzione interrompere la relazione con il giovane. La stessa, che confermava il suo stato di gravidanza, veniva successivamente accompagnata a mezzo di autoambulanza presso il pronto soccorso dell'Ospedale Civile di Cesena, mentre il ragazzo veniva accompagnato presso la Stazione Carabinieri di Savignano sul Rubicone per gli accertamenti del caso. Nello svolgersi degli avvenimenti Lei assumeva, nei confronti del suddetto Ispettore, atteggiamento polemico, irrispettoso e poco consono alla gerarchia militare, sottolineando la Sua anzianità di servizio e sminuendo l'attuale incarico del Luogotenente, oltre alla sua maggiore anzianità militare, nonché disapprovando le indicazioni, fornite dallo stesso, circa la procedura da adottare nelle fasi del suddetto intervento. Il comportamento sopra riportato configura l'ipotetica violazione dell'art. 732 del Testo Unico delle Disposizioni Regolamentari in materia di Ordinamento Militare".

4. Il Mar. Ord. _____ procedeva ad inoltrare alla Compagnia CC di Cesenatico, il 23 luglio 2018, istanza di "accesso partecipativo ex art. 10 Legge 241/90", che veniva evasa dal citato Reparto nella stessa data.

Il medesimo, alle contestazioni mossegli, asseriva che:

- non rimanevano rilevabili e sussumibili dalla sua lettura, la chiarezza e concisione

degli elementi fattuali costituenti la condotta materiale utile a configurare esattamente l'infrazione che il Responsabile del procedimento disciplinare, Cap.

Comandante della Compagnia Carabinieri di Cesenatico, riteneva rilevante sotto il profilo disciplinare;

- era impossibilitato ad esporre quanto utile a sua difesa, non individuando nelle contestazioni de quo precisi riferimenti ad una condotta concreta, così da non consentirgli di identificare compiutamente il fatto contestato e difendersi adeguatamente,

5. Il Comandante della Compagnia di Cesenatico, dopo aver esaminato i fatti relativi alle contestazioni effettuate e vagliate le giustificazioni fornite dal militare, ritenute non condivisibili, infliggeva al Mar. Ord. la sanzione disciplinare del "rimprovero", compendiata nella seguente motivazione: "militare capo servizio, chiamato ad intervenire, per una lite in corso, dalla centrale operativa del comando compagnia, a sua volta allertata da luogotenente effettivo ad altro reparto che, libero dal servizio, aveva assistito all' evento, assumeva, nei confronti del predetto superiore, atteggiamento polemico, irrispettoso e poco consono alla gerarchia militare, nonche' disapprovava le indicazioni fornite dallo stesso circa le procedure da adottare nelle fasi del suddetto intervento. tale comportamento configurava le violazioni dl cui all'art. 732 - 5 ° comma del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia dl ordinamento militare", notificata all'interessato il 25 settembre 2018.""

6. Il collegio osserva quanto segue.

Le affermazioni del ricorrente che sono riportate nella descrizione della condotta sanzionata consistono nell'atteggiamento polemico, irrispettoso e poco consono alla gerarchia militare e nella disapprovazione delle indicazioni fornite dallo stesso circa le procedure da adottare nell'intervento sopra descritto.

Tuttavia tali affermazioni sono state pronunciate in assenza di testimoni all'infuori del diretto interessato Lgt. come risulta dalla documentazione depositata in giudizio e dalla relazione dell'amministrazione (pagina 4).

Nel caso di specie la testimonianza di terzi (o alternative prove dirette del fatto) sarebbe stata necessaria anche considerando che il Lgt. figura come parte offesa del comportamento disciplinarmente addebitato.

Non risulta inoltre che sia stato messo in discussione il buon andamento dell'intervento operativo sul territorio.

Ne consegue che si deve ritenere che le affermazioni proferite dal ricorrente di fronte al solo Lgt. possono essere ricondotte ad una normale dialettica intercorrente tra militari e rispettosa della gerarchia militare.

La relazione del Lgt. riguardo i fatti disciplinarmente rilevanti è credibile, ma non ha raggiunto un sufficiente quadro probatorio ai fini dell'applicazione della sanzione disciplinare.

Pertanto il ricorso merita accoglimento.

Le spese del giudizio devono essere compensate in relazione alla difficoltà di riportare le precise espressioni verbali od eventuali allusioni proferite in assenza di testimoni terzi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Umberto Giovannini, Consigliere

Marco Morgantini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Marco Morgantini

IL PRESIDENTE
Giuseppe Di Nunzio

IL SEGRETARIO

